

## CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Francesco Filocamo          Presidente

Dr. Silvia Rita Fabrizio          Consigliere

Dr. Alberto Iachini Bellisarii   Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

nel procedimento di reclamo ex artt. 25 sexies comma 6 e 247 d.lgs. 14/2019, iscritto al N° 105 del R.G.V.G. dell'anno 2026, proposto da:

██████████ in persona del Presidente del C.d'A. e legale rappresentante, rappresentata e difesa

virtù di mandato in calce al reclamo;

- reclamante –

contro

██████████, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio Di Ranallo s.n.c., L'Aquila;

- reclamata –

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la Corte di Appello degli Abruzzi

-interventore-

OGGETTO: reclamo contro decreto di rigetto della omologazione di concordato semplificato pronunciato dal Tribunale di Chieti il 5.2.2026 a definizione del procedimento n. 1/2025, comunicato il 9.2.2026.

## CONCLUSIONI

Per la reclamante:

“Che l'Ecc.ma Corte adita, adottati e svolti gli adempimenti di rito, previa conferma delle misure protettive nei confronti dell'intero ceto creditorio (come da elenco che si riallega sub h), stabilendo che per quattro mesi successivi i creditori non possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa; che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in accoglimento del presente reclamo e quindi in riforma del decreto del Tribunale di Chieti 5-9/02/2026, reso in definizione del procedimento di omologa della domanda di concordato semplificato ex art 25 sexies cc.ii. rubricato al R.G. 1/2025 c.s., voglia:

- 1) Omologare la domanda di concordato semplificato proposta dalla reclamante;
- 2) Adottare ogni conseguente statuizione;
- 3) Condannare [REDACTED] alla refusione delle spese sia della fase di opposizione che del presente reclamo. “

Per la reclamata:

“Voglia la Corte di appello adita, dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare il proposto reclamo perché infondato, confermando in ogni caso l’inammissibilità ed infondatezza dell’istanza di ammissione a concordato avanzata da controparte con il ricorso di primo grado, per le ragioni di opposizione meglio esposte in narrativa. Vinte le spese.”

Per il PM:

“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma del decreto impugnato (emesso dal Tribunale di Chieti in data 05/02/2026 nel proc. 1/2025 R.G.) che appare correttamente motivata e priva di profili di criticità.”

#### FATTO E DIRITTO

1. Il decreto reclamato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [REDACTED] volto ad ottenere l’omologa della proposta di concordato semplificato, emettendo la seguente decisione:

PQM

Dichiara l’inammissibilità della richiesta.

Condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dall [REDACTED], liquidate in complessivi € 45.827,43 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali.

Differisce la liquidazione dei compensi dell’ausiliario all’esito della presentazione di apposita istanza.

Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, ai fini delle valutazioni di sua competenza di cui all’art. 38 c.c.i.

Dichiara la perdita di efficacia delle misure protettive confermate con decreto del 17.5.2025.

Si comunichi alle parti ed al Registro delle Imprese.

Questi i fatti esposti nel provvedimento reclamato.

“ Con ricorso depositato il 28.4.2025 la [REDACTED] avente i requisiti dimensionali per essere assoggettata a liquidazione giudiziale, ha comunicato di essersi trovata in una situazione di squilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, di avere esperito una procedura di composizione negoziata della crisi, nella quale ha tentato il trasferimento a terzi del complesso aziendale, e che detta procedura si è conclusa negativamente il 16.12.2024, come ha rappresentato l’esperto nominato dalla Camera di Commercio con la sua relazione depositata il 3.3.2025, con cui ha dato atto del fatto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, hanno coinvolto tutte le categorie dei creditori, non hanno avuto esito positivo, e che non sono praticabili le soluzioni di cui all’art. 23 commi 1 e 2 lettera b) c.c.i.

La medesima società, quindi, ha depositato una proposta di concordato semplificato, che prevede attraverso risorse finanziarie di € 1.799.742,28 (di cui disponibilità liquide per € 152.494,90, crediti nei confronti della clientela per € 267.795,83, rimanenze di magazzino per € 395.714,15, immobilizzazioni tecniche per € 783.738,00, apporto di finanza esterna da parte della [redacted] per € 200.000,00) di far fronte ad un passivo di € 5.796.533,84, e di pagare i debiti nelle seguenti modalità, entro il termine di anni 2 a partire dall'omologazione:

al 100% le spese di procedura prededucibili, i debiti verso i dipendenti, le spese di procedura privilegiate, i fornitori privilegiati;

al 33,11% il debito previdenziale e assistenziale;

al 5% il debito previdenziale e assistenziale degradato a chirografo, il debito nei confronti dell'erario, nei confronti delle banche, della <sup>Co</sup>, quello per passività finanziarie a breve e medio-lungo termine, nei confronti dei fornitori chirografari.

Con decreto del 17.5.2025 è stato nominato l'ausiliario, e sono state confermate le misure protettive conseguite alla pubblicazione della domanda della società ricorrente nel Registro delle Imprese, e con successivi decreti del 9.6.2025 e del 2.7.2025 è stata autorizzata l'accettazione di una proposta conciliativa formulata dal giudice del lavoro di questo Tribunale nel procedimento n. 1303/2024 r.g., ed è stata autorizzata la vendita del complesso aziendale della ricorrente, previo espletamento di una procedura competitiva.

L [redacted] si è opposta all'omologazione, evidenziando di non essere stata chiamata a partecipare alla composizione negoziata, nonostante nel corso della stessa sia stata prevista la falcidia, anche significativa, del credito erariale, deducendo che la [redacted] nel corso della procedura di composizione negoziata aveva continuato ad omettere il versamento dell'i.v.a. (per un importo di circa € 799.000,00) e quindi non si era comportata secondo correttezza e buona fede, sostenendo la non fattibilità della proposta, alla luce delle criticità sottolineate dall'ausiliario, e della mancata verifica circa la possibilità di [redacted] di apportare risorse finanziarie per € 200.000,00, e l'erroneità della quantificazione del suo credito e del fondo stanziato per l'ipotesi di escussione delle garanzie prestate dal [redacted].

Effettuati accertamenti in merito alle concrete ed effettive possibilità di realizzo dei crediti e delle giacenze di magazzino indicati nella proposta, il procedimento è stato trattenuto in decisione all'udienza del 15.1.2026."

All'esito, quindi, il collegio circondariale ha dichiarato inammissibile la proposta per le seguenti ragioni.

"1. La proposta di concordato semplificato in esame prevede una significativa falcidia del credito assistenziale e previdenziale, dell'importo di € 156.254,00, di cui è previsto il soddisfo in via privilegiata nella misura del 33,11%, e per la parte degradata a chirografo nella misura del 5%, e, in misura ancor maggiore, del debito erariale, del notevole importo di € 2.247.666,70, di cui è previsto il soddisfo nella misura del 5% (e quindi per € 112.383,33).

2. La possibilità di formulare proposte di accordi transattivi relative al debito erariale nell'ambito della composizione negoziata della crisi è stata introdotta dall'art. 9 del d. lgs. n. 136/2024, con la nuova previsione di cui all'art. 23 comma 2-bis c.c.i., ma è riservata alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'art. 17 c.c.i. successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Detta possibilità, dunque, è esclusa per la procedura in esame, in cui la [redacted] ha depositato la sua istanza ex art. 17 c.c.i. in data 7.12.2023.

2.1 In considerazione dell'epoca in cui è iniziata la procedura di composizione negoziata della [redacted] dunque, quest'ultima avrebbe potuto fruire delle misure premiali di cui all'art. 25bis c.c.i. (relative agli interessi, alle sanzioni, alla rateazione delle somme dovute a titolo di imposte sul reddito). Intendendo falciarsi il suo debito erariale, detta società avrebbe potuto unicamente percorrere la via della proposta di transazione fiscale, in vista di una conclusione della composizione negoziata mediante un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo.

2.2 La [redacted], invece, non ha intrapreso le procedure di cui agli artt. 63 e 88 c.c.i. finalizzate alla transazione del debito tributario e contributivo, né durante la procedura di composizione negoziata, né nei 60 giorni successivi alla sua conclusione (precedenti alla presentazione della proposta in esame), inammissibilmente chiedendo l'omologazione di un concordato preventivo (NB: in realtà semplificato) che imporrebbe all'amministrazione finanziaria -che peraltro non ha partecipato alla procedura di composizione negoziata proprio in ragione della non negoziabilità in detto contesto, *ratione temporis*, del credito fiscale- un'assai ingente falciatura del suo credito.

2.3 Nulla ostava, inoltre, a che la [redacted] proponesse la transazione fiscale e contributiva nel corso della procedura di composizione negoziata poiché ben presto, durante lo sviluppo della procedura stessa, si è palesata con assoluta evidenza la necessità di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti o ad un concordato preventivo, nel contesto dei quali, come si è detto, la normativa *ratione temporis* applicabile consentiva la transazione stessa, vista la manifesta impossibilità per la società interessata di assicurare l'integrale pagamento dell'ingente debito fiscale accumulato.

2.4 Il fatto, infine, che la [redacted] abbia intavolato, e portato avanti, le trattative con i creditori, durante tutta la procedura di composizione negoziata della crisi, sulla base del presupposto del soddisfo nella misura del 33,11% del credito previdenziale e assistenziale e del 5% del credito erariale, presupposto chiaramente insussistente in mancanza anche del semplice inoltro di una proposta di transazione fiscale e contributiva, priva di qualsiasi rilevanza le trattative svolte con il ceto creditorio, cui sono state prospettate percentuali di soddisfo dei crediti meramente teoriche ed astratte, prive di qualsivoglia concretezza, considerata la notevolissima incidenza del debito fiscale, previdenziale e assistenziale (pari a totali € 2.403.920,70), sulla complessiva esposizione debitoria della ricorrente (pari ad € 5.796.553,84).

2.5 In altri termini, le trattative, portate avanti nonostante l'immediata evidenza della necessità della conclusione di un accordo di ristrutturazione o della presentazione di una proposta di concordato preventivo al fine di ottenere l'auspicata falciatura del credito erariale, e (portate avanti) sulla base del presupposto di una enorme falciatura del credito erariale, nonostante non fosse stata neanche inoltrata una proposta di transazione fiscale, che era l'unico strumento utilizzabile ai fini della falciatura stessa, si sono ridotte, ad avviso del collegio, a discussioni sterili ed astratte, insuscettibili di alcuna concretizzazione, in difetto della necessaria buona fede e correttezza, richieste dall'art. 25sexies c.c.i. per l'accesso al concordato semplificato (Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 503/2026).

Si impone, dunque, la dichiarazione di inammissibilità della proposta, e la condanna della società ricorrente a rifondere le spese di lite."

Tale valutazione il Tribunale ha compiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII, ossia in sede di valutazione della ritualità della proposta, considerando che la presenza della buona fede e correttezza delle

trattative (stante l'assenza del voto dei creditori, che pertanto devono essere correttamente informati della reale situazione dell'impresa) costituisca presupposto imprescindibile per l'accesso alla procedura, la cui assenza era ostativa al compimento delle ulteriori attività ivi previste.

La [redacted] ha proposto reclamo a norma del combinato disposto degli artt. 25 sexies comma 6 e 247 CCII, chiedendo la riforma del decreto e la omologazione del piano, lamentando l'erroneità della decisione per le ragioni che si andranno ad esaminare.

Notificati il reclamo ed il decreto di fissazione della udienza (sostituita da termine per il deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.), l' [redacted] si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

In esito all'udienza cartolare del 22.4.2026 la causa è stata riservata in decisione.

Ritiene questa Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Si premette che l'art. 25 sexies CCII, primo comma, consente l'accesso alla procedura di concordato semplificato sul presupposto dell'esito negativo delle trattative della composizione negoziale della crisi purché svolte secondo correttezza e buona fede, la cui sussistenza è attestata dall'Esperto nella sua relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII. Ora, si tratta di dare un contenuto a tale requisito soggettivo in conformità alla ratio di questa procedura concorsuale, condizionata appunto all'esito negativo delle trattative nell'ambito del procedimento degiurisdizionalizzato, di tipo negoziale e volontario, rappresentato dalla composizione negoziata della crisi, che si raccorda con la fase di avvio del concordato semplificato attraverso la relazione dell'Esperto in cui quest'ultimo dà conto della conduzione delle trattative secondo correttezza e buona fede (art. 25 sexies CCII, comma 1).

In proposito, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso affidare all'Esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell'imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all'art. 4 CCII o, più specificamente, il dovere di rappresentare la propria situazione all'Esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, quarto comma, CCII), nonché di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, quarto comma, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l'impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII).

A seguito della proposta di concordato per cessione dei beni effettuata dall'imprenditore all'esito del fallimento della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata (commi 1 e 2), il comma 3 dell'art. 25-sexies così dispone: «Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4».

Nel nostro ordinamento la ritualità afferisce, di regola, ad elementi riguardanti il rito, sicché il controllo richiesto dalla norma citata potrà interessare tutti gli elementi formali e di rito previsti dalla legge che formano in modo sostanziale le condizioni di ammissibilità della procedura, come, ad esempio, il rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'Esperto, il rispetto dei requisiti soggettivi dell'imprenditore, il rispetto dei requisiti oggettivi costituiti dallo squilibrio economico finanziario e, in particolare, il riconoscimento, nella relazione dell'Esperto, che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede.

Il successivo controllo giudiziale del Tribunale deve avere, dunque, ad oggetto la verifica dei presupposti di accesso alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda) nonché la verifica della esaustività del contenuto della relazione finale depositata dall'Esperto ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII.

Deve infatti sottolinearsi come, ai sensi del primo comma dell'art. 25-sexies CCII, l'avvenuto esperimento di trattative svoltesi secondo correttezza e buona fede costituisca un fondamentale presupposto di accesso alla procedura ("Quando Esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23 commi 1 e 2 lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, la proposta di concordato per cessione dei beni e unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39".)

La buona fede e correttezza delle trattative costituisce, dunque, un presupposto il cui vaglio è preliminare, condizionando l'accesso alla procedura, che, ove questo difetti, non può assolutamente proseguire.

Orbene, la dichiarazione dell'Esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non rappresenta una clausola di stile, ma deve trovare riscontro nel fatto che nella composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 comma IV e VI CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo; che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori; che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; che le trattative si sono effettivamente svolte con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio.

Questo è il controllo deputato al Tribunale prima facie, che non può certamente limitarsi alla verifica se vi sia stata o meno l'attestazione dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza, come vorrebbe la reclamante: secondo la prevalente giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Milano n. 1392/2023, 13 luglio 2023) il controllo di legittimità sostanziale e di ritualità deve estendersi alla verifica della completezza della relazione finale dell'Esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, *"che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro, logico e consequenziale ai dati contabili accertati"*. Inoltre, la Corte ha precisato che tale controllo deve estendersi anche al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative e alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate.

Tale giurisprudenza è stata condivisa da questa Corte in precedenti analoghi provvedimenti, nei quali ha sottolineato come, seppure la fase preliminare della procedura non possa condurre al rigetto della domanda per motivi di merito ma solo per motivi di irritualità, le valutazioni da svolgere in tale fase attengano - oltre che alla competenza territoriale, alla allegazione del piano di liquidazione e dei documenti indicati dall'art.39 CCII, al rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell' **Pt\_I** - anche alla affermazione di quest'ultimo circa l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, le quali costituiscono ai sensi dell'art. 25-sexies comma 1 CCII - condizioni di proponibilità del concordato semplificato e sono suscettibili in questa sede, come del resto sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, di un sindacato relativo alla completezza della relazione e alla ragionevolezza delle conclusioni dell'Esperto, che pertanto non deve essere solo apparente, ma il frutto di una valutazione ponderata e ragionevole.

Una siffatta valutazione di ragionevolezza delle attestazioni dell'Esperto non attiene, evidentemente, al merito della domanda concordataria, ma solo ai presupposti della sua proponibilità ed è del tutto conforme a principi di economia (non solo) processuale che il suo esito negativo comporti l'arresto della procedura, senza imporre le ulteriori incombenze, le quali non potrebbero comunque sfociare in una omologazione del concordato, essendo questa a sua volta subordinata alla verifica (anche) della regolarità del procedimento a norma dell'art. 25-sexies comma 5 CCII.

E' bene a questo punto evidenziare come il requisito della buona fede nelle trattative svolte nell'ambito della composizione negoziata richieda, anzitutto, che il debitore si sia effettivamente attivato per il perseguimento di una delle soluzioni previste dall'art. 25-sexies, comma 1, formulando ai creditori almeno una proposta che sia quantomeno astrattamente praticabile al momento in cui è stata avviata la composizione negoziata e non sia risultata percorribile per cause non imputabili al debitore, il che non è avvenuto nella specie.

Si aggiunga che ( cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. 1 N. 9730 /2023) "Il concordato semplificato, possibile unicamente in caso di esito negativo delle trattative di composizione, resta annoverabile nell'alveo delle procedure concorsuali, e il ricorso a tale procedimento è consentito se l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni idonee al superamento della situazione di crisi o di insolvenza - quali il contratto, la convenzione di moratoria o l'accordo con i creditori - non sono possibili. Il concordato semplificato è stato concepito fin dalla legislazione dell'emergenza per evitare la liquidazione giudiziale dopo l'esperimento negativo delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività. Non è in discussione che la regolamentazione presenti in questo senso talune specificità: per esempio la previa acquisizione da parte del tribunale della relazione finale dell'esperto e la richiesta a lui anche di un parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte; la individuazione di un ausiliario in luogo della figura del commissario giudiziale, e con compiti ridimensionati; la funzionalizzazione al contesto solo liquidatorio; la previsione di forme agevolative della definizione del procedimento, come la mancanza della fase di ammissione vera e propria, il non necessario rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari, la mancata previsione del voto dei creditori, la mancanza dell'attestatore e via seguitando. Vi è però che le pur esistenti differenze di disciplina, da un lato non mettono in discussione che si tratti, a tutti gli effetti, di una procedura concorsuale (secondo la declinazione di concorsualità oggi validata dalla giurisprudenza di questa Corte: Cass. Sez. 1 n. 1182-18, Cass. Sez. 1 n. 9087-18, Cass. Sez. 1 n. 16347-18, Cass. Sez. 1 n. 12064-19, Cass. Sez. 1 n. 13850-19, Cass. Sez. 1 n. 15724-19, fino giustappunto a Cass. Sez. U n. 42093-21)... La caratteristica dell'istituto, posto al termine di un percorso di composizione, implica, nella fase deputata al vaglio di ammissibilità, un raccordo del tribunale con la figura dell'esperto, in chiave di acquisizione di pareri e relazioni."

Fatte le suddette e doverose premesse, nonostante il principio devolutivo che caratterizza la fase di reclamo, si ha che esso deve in ogni caso tendere ad una rivisitazione della decisione del Tribunale, magari allegando circostanze nuove, fermo restando che sia sufficiente che un solo creditore subisca un pregiudizio, oppure non tragga alcuna utilità, perché, in accoglimento dell'opposizione, come peraltro avvenuto, debba negarsi l'omologa.

1.Venendosi, quindi, alle doglianze mosse contro il decreto di primo grado, palesemente infondata, oltre che complessivamente irrilevante in vista della richiesta omologazione, è quella relativa al fatto che la domanda di concordato aveva tutti i requisiti per assicurare al ceto creditorio un attivo sinanche superiore a quello prudenziale di piano, peraltro proposto da azienda storica del territorio, che dopo 70 anni di attività

si è vista costretta a passare la mano, ma conservando rigore e correttezza nella gestione (come riscontrato da esperto e ausiliario), tutelando sia i dipendenti che hanno sempre puntualmente incassato ogni emolumento maturato, sia i creditori che, grazie all'attenta gestione, hanno potuto acquisire all'attivo il milione di euro (da affitto e cessione) che altrimenti si sarebbe disperso.

Trattasi di lamentela che non si confronta con la motivazione adottata dal Tribunale, che, prescindendo da relazione e parere, ha ritenuto che le trattative non si siano svolte secondo correttezza e buona fede, rilievo al quale questo Collegio aggiunge, per dividerlo, la circostanza, non contestata, per cui la [redacted] nel corso della procedura di composizione negoziata aveva continuato ad omettere il versamento dell'i.v.a. (per un importo di circa € 799.000,00) e quindi, a maggior ragione, non si era comportata secondo correttezza e buona fede.

2.Quanto al secondo motivo di reclamo, si assume che il piano iniziale aveva previsto la integrale soddisfazione dell'Erario, secondo aspettative di vendita dell'azienda poi scemate e che la [redacted] (al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale), si era immediatamente attivata nel riformulare ai creditori una proposta analitica, che prevedeva l'apporto di finanza esterna, la definizione della procedura mediante ricorso all'accordo di ristrutturazione con contestuale ricorso alla transazione fiscale, come già documentato sub par 1c. del presente reclamo.

Questo Collegio in effetti, rileva che, rappresentata dall'esperto la necessità di definire gli eventuali accordi tramite composizione negoziata e transazione fiscale, come riferito dallo stesso esperto a pag. 8 della propria relazione, il 1.8.2024 la [redacted] integrava la proposta con la prospettiva di "definire le intese tramite eventuali accordi di ristrutturazione, quale percorso necessario per poter ottenere adesione di [redacted] ed Enti Previdenziali tramite transazione fiscale": orbene, a ben vedere, l'iniziativa è rimasta meramente prospettata, ma ad essa la debitrice non ha mai dato corso.

Il rilievo, di per sé insuperabile, viene contrastato col sostenere che la prassi, determinata dalle prescrizioni normative, ha una cadenza diversa: lì dove il ricorso all'accordo di ristrutturazione costituisce una delle modalità di formalizzazione delle eventuali intese raggiunte a definizione non già durante la CNC, ma dopo. Sicché chiunque voglia seriamente approcciarsi ad un accordo di ristrutturazione deve, prima di ogni altra attività, preconstituirsì una base di adesione dei creditori non erariali: raccolta di adesioni che proprio la CNC ha reso possibile e semplificato.

Solo una volta raggiunti gli accordi con almeno alcuni dei creditori, verificata la fruibilità della efficacia estesa, e quindi la finanza per assicurare il pagamento dei creditori rimasti estranei, avrà senso procedere con l'accordo di ristrutturazione.

Errando, quindi, il Tribunale ha reputato che, invece, si sarebbe dovuta avviare immediatamente la transazione fiscale, onde consentire l'intervento attivo di [redacted] già durante il corso della composizione negoziata, laddove simile immediatezza non è imposta da alcuna norma, essendo infatti normativamente implicito nell'art 23 co.2 lett. cc.ii. che accordo di ristrutturazione e contestuale transazione fiscale siano avviati all'esito della conclusione della [redacted] e/o che sia comunque facoltà del debitore concludere la CNC per poi dare corso alla transazione fiscale.

Trattasi, però, di argomenti che non tolgono come il ricorso alla transazione fiscale non sia giammai stato nemmeno tentato e che il Tribunale nemmeno aveva ritenuto che essa avrebbe dovuto essere attivata esclusivamente nelle more della CNC e non alla sua conclusione, dato che nel provvedimento impugnato è chiaramente scritto che la [redacted]: "non ha intrapreso le procedure di cui agli artt. 63 e 88 c.c.i.

finalizzate alla transazione del debito tributario e contributivo, né durante la procedura di composizione negoziata, né nei 60 giorni successivi alla sua conclusione”, il che significa nemmeno alla conclusione della [redacted] ovvero mai.

Giustamente, quindi, è stata reputata inaccettabile una proposta formulata ai creditori, in particolare quella nei confronti dell'erario, che prevedeva il soddisfacimento soltanto del 5% di quanto dovuto, ciò perché nella composizione negoziata della crisi le trattative non possono ritenersi svolte in buona fede se all'erario viene proposto di subire uno stralcio superiore al 90% della propria posizione creditoria senza nemmeno preoccuparsi di voler imporre una, invero, enorme falcidia del credito erariale, nonostante non fosse stata neanche inoltrata una proposta di transazione fiscale, che era l'unico strumento utilizzabile ai fini della falcidia stessa.

Né, di poi, appare ragionevole l'attestazione dell'esperto il quale, nonostante abbia dato atto del fatto che “In data 02.08.2024 il sottoscritto ha ricevuto una comunicazione dalla Direzione Provinciale dell' [redacted] con la quale la stessa rappresentava che, come già evidenziato con nota trasmessa il 16 gennaio 2024, la composizione negoziata della crisi d'impresa, non prevedeva allo stato la possibilità di falcidia del credito erariale. Segnalava altresì che nell'ambito della richiamata procedura negoziata, gli unici strumenti di contrattazione riservati al debitore in relazione alle pretese fiscali risultano circoscritti alle misure premiali di cui all'art.25 bis del CCII. Ha pertanto comunicato al sottoscritto che la sede delle trattative volte alla riduzione delle somme dovute dall'Amministrazione Finanziaria resta limitata all'istituto della transazione fiscale e che l'accesso al richiamato istituto è subordinato alla presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato preventivo.”, non ha preso alcuna posizione al riguardo, finendo con l'attestare che” La [redacted] ha partecipato attivamente alle trattative, esponendo le linee del piano di risanamento e rispondendo alle domande dei creditori che hanno preso parte alle stesse, aggiornando puntualmente il piano di risanamento secondo le richieste dei creditori ed avendo riguardo a tutte le osservazioni effettuate”, il che non sembra condivisibile in quanto alle osservazioni dell' [redacted] non è stato dato alcun riscontro, quasi che la (ritenuta dal Tribunale e per vero oggettiva) “notevolissima incidenza del debito fiscale, previdenziale e assistenziale (pari a totali € 2.403.920,70), sulla complessiva esposizione debitoria della ricorrente (pari ad € 5.796.553,84)”, nemmeno meritasse una presa di posizione.

Il motivo, quindi, non ha fondamento per come volto a far emergere i requisiti di correttezza e buona fede.

3. La reclamante, col terzo motivo, continua ad assumere di essere stata censurata per non aver dato immediato corso alla transazione fiscale (o attivato il concordato preventivo che la consentiva), sostenendo che la formulazione della proposta di transazione fiscale, per sua stessa configurazione normativa, non può anticipare la definizione di sostanziali accordi con il restante ceto creditorio: proprio perché deve avere contenuto concreto ed essere confortata da seria e accurata attestazione professionale.

La Corte non può che ribadire come, a tutto voler concedere, la formulazione della proposta di transazione non è mai avvenuta e la reclamante ha chiesto il concordato semplificato dando per lecita e scontata la falcidia del debito tributario, il che, come rilevato in primo grado, ha reso prive “di qualsiasi rilevanza le trattative svolte con il ceto creditorio, cui sono state prospettate percentuali di soddisfo dei crediti meramente teoriche ed astratte, prive di qualsivoglia concretezza, considerata la notevolissima incidenza del debito fiscale, previdenziale e assistenziale (pari a totali € 2.403.920,70), sulla complessiva esposizione debitoria della ricorrente (pari ad € 5.796.553,84)”, il tutto con chiare conseguenze in termini di attendibilità e credibilità della proposta avanzate alla restante massa creditoria e, quindi, con ovvie ricadute in termini di correttezza e buona fede.

4. Con la quarta censura si sostiene che il ricorso al concordato semplificato (quest'ultimo privo di transazione fiscale, non necessaria non essendo previsto il voto dei creditori) fosse comunque legittimo siccome basato su un piano plausibile e che non prevedeva per l'Erario alcun sacrificio maggiore rispetto a quello che avrebbe subito in sede di liquidazione giudiziale: il trattamento assicurabile all'Erario restava identico sia in sede di transazione fiscale, sia in sede di concordato semplificato, poichè la cessione a terzi dell'azienda in esercizio (anziché la sua cessazione) con riscossione di 1 milione e l'apporto di finanza esterna di € 200.000 consentiva la remunerazione dei c.d. incapienti, con la conseguenza per la quale la finanza esterna assicurava all'Erario una remunerazione del 5% che in caso di liquidazione giudiziale sarebbe stata totalmente azzerata.

Trattasi, però, di argomentazione indimostrata ed indimostrabile, anche perché, in disparte il rilievo per cui la [redacted] ha solo asserito di voler apportare risorse finanziarie esterne per € 200.000,00, l'ausiliario aveva subordinato il parere favorevole alla condizione di una previa modifica delle valutazioni sui crediti e sulle rimanenze e ad un maggior apporto di finanza esterna, condizioni non avveratesi.

Questi, infatti, nel rimettere il parere, ha così concluso.

“La proposta concordataria così come formulata a parere dello scrivente impone delle riflessioni: preliminarmente si condivide la valutazione circa le migliori possibilità di soddisfo dei creditori anche se si sottolinea, pur nel rispetto della graduatoria dei crediti l'importante declassamento dei crediti verso l'erario. Si sottolinea altresì anche l'importante apporto della finanza esterna nonché della rinuncia della [redacted] immobiliare ai canoni di locazione. Si condivide la valutazione fatta nel ricorso circa l'offerta di acquisto formulata dalla [redacted] auto “Il valore attuale di cessione rappresenta dunque il punto di equilibrio tra il valore stimato in condizioni ordinarie e la situazione di emergenza economico-finanziaria della società cedente, condizionata dalla contrazione delle linee di credito, dalla sospensione delle forniture e dal rischio di decadenza dei mandati di concessione. Tale valore, pur significativamente inferiore alla stima massima, risulta essere espressione di mercato effettiva, in quanto formatasi attraverso una procedura competitiva e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità tra gli operatori, e idonea a garantire la prosecuzione dell'attività e la salvaguardia occupazionale in un quadro di continuità aziendale. “ Si prende atto altresì delle disponibilità liquide indicate e a disposizione del ceto creditorio. Si ritiene infine la corretta indicazione della graduatoria dei crediti nel piano di Liquidazione.

A parere del sottoscritto Ausiliario le uniche criticità sono rappresentate dai crediti e dalla valutazione delle rimanenze:

#### Crediti

Nella proposta concordataria i crediti in Bilancio vengono assunti per l'intero valore. Premesso che tra i crediti indicati ci sono crediti in contenzioso e che quindi meriterebbero una valutazione prudenziale, ma nell'elenco dei crediti da riscuotere ci sono importi non molto significativi rispetto alle grandezze esposte. Si potrebbe verificare la circostanza che al momento dell'escussione da parte del liquidatore di tali crediti gli stessi possano trasformarsi in potenziali crediti in contenzioso. Stante l'esiguità dei singoli importi si potrebbe altresì verificare la circostanza che non sia conveniente procedere ad azioni volte a escutere gli stessi in quanto poco conveniente rispetto alle eventuali spese legali e soprattutto poco aderenti alle tempistiche di soddisfo indicate nel ricorso (2027).

In tal senso, se si vogliono rispettare le percentuali di soddisfo dei creditori così come indicate nel ricorso, sarebbe, a parere dello scrivente, più prudente creare un fondo svalutazione crediti o considerare un maggior apporto di finanza esterna.

Rimanenze

Le rimanenze sono composte da olio lubrificante da pezzi di ricambio e automobili.

Si fa presente che attualmente una parte delle rimanenze si trova presso i locali attualmente locati alla *Controparte\_8* mentre una buona parte delle rimanenze sono in un magazzino in via Abruzzi 1 Monsano in provincia di Ancona dove lo stesso ausiliario si è recato per accertarsi della loro presenza. Non è stato possibile procedere comunque ad un controllo a campione delle stesse in quanto inserite in scaffali. A corredo delle stesse esiste però un contratto di deposito e custodia con la società IsiLog srl con le relative bolle di consegna. Per quanto riguarda l'olio lubrificante, si ritiene si possa considerare la valutazione corretta (al netto delle scarse conoscenze meccaniche dello scrivente l'olio lubrificante è un prodotto facilmente compatibile con diversi motori o pezzi di ricambio); le automobili sono state visionate dal sottoscritto e sono state già deprezzate rispetto ai valori di acquisto. Considerazioni diverse si impongono per la valutazione dei pezzi di ricambio: la valutazione indicata rispecchia, da quello che si è potuto verificare, il prezzo di costo di ogni singolo componente. Ai fini liquidatori e quindi ai fini di soddisfacimento dei creditori a parere dello scrivente le valutazioni da fare sono diverse; se i pezzi di ricambio attengono a vetture attualmente in commercio o comunque solitamente usate certamente sono facilmente vendibili. Ma se ad esempio i pezzi di ricambio riguardano vetture non più in commercio o non più circolanti o raramente circolanti ecco che piazzare sul mercato questi pezzi di ricambio diventa difficile a meno che la vendita avvenga in stock con un prevedibile deprezzamento rispetto a quanto preventivato e quindi con il conseguente effetto di non soddisfare i creditori così come indicato nel piano. Si sottolinea che le rimanenze sono state già svalutate di 50.000 euro rispetto ai valori indicati in Bilancio, ma si potrebbe verificare la circostanza che questa svalutazione possa non essere sufficiente. Per completezza di analisi, si potrebbe obiettare che qualora i pezzi di ricambio riguardino auto storiche allora avrebbero un eventuale mercato che potrebbe addirittura far lievitare e non deprezzare la valutazione delle stesse rimanenze; l'ipotesi più probabile rimane però quella della vendita a stock e in tali casi difficilmente si possono raggiungere i valori indicati.

Anche in questo caso si potrebbe valutare l'ipotesi della creazione di un fondo svalutazione magazzino o incrementare l'apporto di finanza esterna.

Infine, come ultima ipotesi, visto che la   è una concessionaria multimarca si potrebbero includere nella cessione di ramo d'azienda anche le rimanenze sia dei pezzi di ricambio sia delle auto invendute. Ma questa è una valutazione che dovrà fare il Liquidatore.

In tal senso non si comprende come mai l'offerta di acquisto non abbia incluso anche le rimanenze.

Al termine delle considerazioni esposte si esprime parere positivo alla proposta concordataria formulata a condizione che sia implementata secondo le modalità suggerite dallo scrivente circa la valutazione dei crediti e circa la valutazione delle rimanenze. “

Ad avviso di questa Corte il parere è viziato da una contraddizione in termini, perchè la laconica premessa per la quale “preliminarmente si condivide la valutazione circa le migliori possibilità di soddisfo dei creditori anche se si sottolinea, pur nel rispetto della graduatoria dei crediti l'importante declassamento dei crediti

verso l'erario" rende palese come anche l'ausiliario fosse a dir poco perplesso sulla legittimità della falcidia unilateralmente voluta dalla [REDACTED].

Un siffatto parere, comunque, non consentiva in alcun modo di ravvisare la sussistenza di migliori possibilità di soddisfo dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria senza, soprattutto, un incremento della finanza esterna: il pur benevolo parere, infatti, precisava come, se si volevano rispettare le percentuali di soddisfo dei creditori, così come indicate nel ricorso, sarebbe stato più prudente creare un fondo svalutazione crediti o considerare un maggior apporto di finanza esterna, con la conseguenza della sostanziale negatività del parere riguardo alla prospettata vantaggiosità di assicurare all'Erario (e per vero a tutti i chirografari) una remunerazione del 5%, che in caso di liquidazione giudiziale sarebbe stata, secondo la reclamante, totalmente azzerata, il che, francamente, è impossibile sol che si consideri che in caso di liquidazione il credito erariale non verrebbe di certo degradato a chirografario, avendo esso rango privilegiato, come risultava già dal primo piano articolato e redatto sulla base dei saldi dei conti al 30.09.2023, nel quale il debito verso l'Erario era indicato (salvo poi lievitare ulteriormente) in euro 1.886.169,21 in privilegio.

Ed invero, secondo questa Corte, se anche con la procedura concordataria fosse presumibile pagarlo al 5%, con la liquidazione giudiziale la percentuale di realizzo salirebbe enormemente in virtù del privilegio.

La censura, in definitiva, non vale a superare le considerazioni del Tribunale in quanto, in ogni caso, quel che è mancata non è solo la buona fede e la correttezza nelle trattative, ma anche la convenienza.

In conclusione, la domanda di omologa di una proposta di concordato semplificato, disciplinato dall'articolo 25-sexies Codice della crisi d'impresa, rappresenta una soluzione che può definirsi di favore per il debitore (o, altrimenti, di penalizzazione del creditore mostratosi indisponibile alla soluzione proposta) nella misura in cui non prevede il voto da parte dei creditori (che possono, tuttavia, fare opposizione all'omologazione dimostrando l'assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria) e che, pur presentando carattere liquidatorio, non richiede un minimo garantito di soddisfacimento né l'apporto significativo di finanza esterna (come invece richiesto nel concordato preventivo liquidatorio di cui all'articolo 84 Codice della crisi d'impresa). Condizione per accedere a tale istituto è il previo esperimento della composizione negoziata, potendo essere la relativa proposta avanzata dal debitore solo dopo l'insuccesso della composizione stessa e a condizione, tra l'altro e per ciò che qui rileva, che le trattative in quella sede si siano svolte "*secondo correttezza e buona fede*".

I giudici di primo grado hanno rigettato la richiesta di omologazione proposta ritenendo in primo luogo che le trattative che hanno proceduto la domanda di concordato semplificato non si fossero svolte secondo buona fede.

Tale requisito, come visto necessario per l'accesso al concordato semplificato, è stato interpretato dalla giurisprudenza non in senso meramente formale ma sostanziale, ovvero non si è ritenuto sufficiente che l'esperto nominato nella composizione negoziata dichiarasse nella relazione finale che le trattative si siano svolte secondo buona fede ma occorre verificare in concreto l'effettiva sussistenza di tale presupposto. Viene precisato, infatti, che "*alcuna trattativa secondo buona fede può essere affermata se, alla data di inizio del percorso di composizione negoziata, non sussistesse prospetticamente la possibilità di superare le condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che avevano determinato la crisi o, più correttamente, nel caso di specie, l'insolvenza*".

La proposta formulata ai creditori pubblici, basata in sostanza nello stralcio di oltre il 90% della pretesa e nell'offerta del pagamento rateale del residuo, degradato a chirografo, nell'arco temporale di 2 anni, era in

effetti inammissibile in quanto contraria a buona fede, ciò indipendentemente dal fatto che la società avesse effettuato una completa *disclosure* circa la propria situazione (esponendo in modo chiaro ai creditori l'enorme passivo accumulato), dato anche l'atteggiamento avuto dall' [REDACTED], palesemente ignorato, che aveva immediatamente escluso qualsiasi possibilità di trattativa su simili basi.

E' evidente, infatti, che non vi sarebbe risanamento impossibile – né trattativa priva di buona fede - se si accedesse all'idea per cui sarebbe correttamente impostata una composizione in cui la proposta ai creditori sia quella di subire uno stralcio rilevantissimo della propria posizione e accettare il rimborso di quanto residua con degradazione a chirografo.

Ed invero, in tanto si può affermare che le trattative siano intavolate e svolte secondo buona fede, in quanto la proposta formulata possa convincere un creditore ragionevole che il proprio credito, per percentuale di soddisfo, sicurezza del rientro e relative tempistiche, sia adeguatamente tutelato rispetto all'alternativa liquidatoria”.

Tale conclusione trova, infine, conferma nella circostanza che, nonostante l'articolo 23, comma 2-bis, del citato Codice non preveda percentuali minime, la normativa di riferimento per le agenzie fiscali va nella direzione della necessità che il soddisfacimento delle relative ragioni sia effettivo e reale (articolo 63 Ccii).

Il reclamo va, dunque, rigettato,

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia (pari all'entità del credito vantato dall' [REDACTED] stessa) e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 4.389,00, fase introduttiva € 2.552,00, fase istruttoria, svolta sinteticamente, € 2.940,00, fase decisionale € 7.298,00), aumentati del 10% ai sensi dell'art. 6 del d.m. predetto, per ognuno dei due scaglioni di valore successivi ad € 520.000,00 (€ 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00), e del 5% sino a giungere all'entità del credito vantato dall' CP\_2 , ossia in complessivi € 21.825,91, oltre rimborso forfettario delle spese generali.

La natura impugnatoria del reclamo rende applicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 ed impone di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.

P.Q.M.

La Corte d' Appello, definitivamente pronunciando:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) regola le spese come in parte motiva;
- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo;
- 4) dispone la comunicazione del presente decreto alle parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2026.

Il Consigliere estensore

Alberto Iachini Bellisarii

Il Presidente

Francesco Filocamo